



Città di Segrate

MODULISTICA

P07

MD03

Rev.2del
04/11/2013

**Direzione Territorio - Sviluppo Economico
Sezione Gestione del Patrimonio**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Affidamento servizio di reception Centro Civico Culturale "Giuseppe Verdi" CIG: 87067827CC

SOMMARIO

Parte I - Prestazioni Oggetto del Contratto	
Art. 1 - Oggetto del contratto	
Art. 2 - Durata del contratto	
Art. 3 - Importo a base d'asta	
Art. 4 - Attività oggetto del servizio	
Art.5- Orari di svolgimento del servizio - Chiusure	
Art.6 - Variazioni del servizio e sospensioni	
Art. 7 - Prestazioni di carattere straordinario	
Art. 8 - Clausola sociale art. 50 D.Lgs 50/16	
Art. 9 - Oneri a carico dell'Aggiudicatario	
Art. 10 - Obblighi dell'Aggiudicatario nei confronti del personale addetto al servizio	
Art. 11 - Rispetto della segretezza e della riservatezza	
Art. 12 -Sicurezza sul lavoro	
Art. 13 - D.U.V.R.I.	

Parte II - Clausole Generali	
Art. 1 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	
Art. 2 - Invariabilità/Revisione dei corrispettivi	
Art. 3 - Emissione di ordine in pendenza di stip contratto	
Art. 4- Fallimento dell'appaltatore	
Art. 5 - Garanzia Definitiva	
Art. 6 - Modifica del contratto -Sospensioni	
Art. 7- Subappalto	
Art. 8 - Responsabilità	
Art. 9 - Assicurazione	
Art. 10 - Personale	
Art.11- Fatturazione e pagamenti	
Art. 12- Vigilanza e Controlli	
Art. 13 - Penalità	
Art. 14 - Esecuzione in Danno	
Art. 15 - Certificato di regolare esecuzione del servizio	
Art. 16 - Risoluzione del Contratto	
Art. 17 - Recesso	
Art. 18 - Foro competente	
Art. 19 - Rinvio a norme di diritto vigenti	
Art. 20 - Stipulazione contratto -spese, imposte, tasse	
Art. 21 - Trattamento di dati personali	

Ente certificato:



ISO 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato disciplina il servizio di portierato/reception e altri servizi complementari, successivamente indicati, presso il Centro Civico Culturale “Giuseppe Verdi” di Via XXV aprile, Segrate.

Il Centro Culturale è sede di attività di interesse pubblico destinate alla cultura, al tempo libero e alla promozione sociale oltre che della Biblioteca comunale.

Ha una superficie di circa 3.300 mq. complessiva distribuita su tre piani:

Piano terra

1. Locale Reception
2. Sala studenti
3. Aree assegnate in concessione ad Associazioni no-profit
4. Centro Civico aperto al pubblico composto da più sale

Piano primo

1. Biblioteca

Piano secondo

1. Auditorium
2. sala regia
3. Foyer - adiacente auditorium
4. camerino
5. n° 9 Aule insonorizzate
6. una sala polifunzionale

Attualmente, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, alcuni dei suddetti locali sono stati, temporaneamente, assegnati alle direzioni didattiche segratesi ad uso aule scolastiche nel rispetto delle norme relative al distanziamento fisico tra gli alunni.

ART.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà la **durata di 3 (tre) anni** con decorrenza dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024.

La stazione appaltante **si riserva la facoltà di rinnovare**, eventualmente, il contratto per un anno e cioè dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

La stazione appaltante **si riserva altresì la facoltà di prorogare**, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro i sopra citati termini la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di voler rinnovare e/o di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

**ART.3 - IMPORTO A BASE D'ASTA**

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importo annuo (IVA esclusa)	%
Servizio di portierato/reception valore annuale (assistenza tecnica per audio/luci/proiettore per un max 40 ore annue)	Euro 33.000,00	100
a) Importo complessivo dell'appalto a base d'asta - 36 mesi - (totale prestazioni senza oneri sicurezza da DUVRI)	Euro 99.000,00	100
b) Oneri di sicurezza scaturenti dal DUVRI - 36 mesi	Euro 3.600,00	
c) Importo complessivo dell'Appalto (a + b)	Euro 102.600,00	
d) Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a 12 mesi a discrezione dell'AC)	Euro 33.000,00	
e) Importo dell'eventuale periodo di proroga tecnica (pari a 6 mesi a discrezione dell'AC)	Euro 16.500,00	
f) Oneri di sicurezza scaturenti dal DUVRI - (rinnovo + proroga tecnica)	Euro 1.800,00	
Totale importo massimo stimato, incluso eventuale rinnovo, proroga tecnica e oneri di sicurezza	Euro 153.900,00	

Il corrispettivo complessivo del servizio è pari a Euro 153.900,00 di cui:

Euro 99.000,00 per il servizio: **Euro 33.000,00 annui.**

Euro 3.600,00 per oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso complessivi per i 3 anni;

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio (36 mesi), che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale rinnovo e l'eventuale proroga tecnica corrisponde a Euro 153.900,00

Al fine di determinare l'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti il costo della manodopera incompressibile è stato calcolato in Euro 21.933,30, applicando il costo medio orario desunto dalla tabella ministeriale del CCNL per il personale (Livello E) dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

ART.4 - ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO

Per servizio di portierato/reception si intendono tutte quelle attività svolte da personale non armato, per cui non è richiesta la qualifica di guardia giurata.

Il servizio comprende tutte le attività di prima informazione, controllo, smistamento dell'utenza e dei visitatori etc.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il personale in servizio dovrà provvedere:

1. all'apertura e la chiusura della struttura secondo gli orari indicati al successivo art. 5;
2. all'apertura e la chiusura delle sale secondo il calendario preventivamente fornito dal Comune;
3. al presidio del locale adibito a portineria/reception;
4. alla gestione dei sistemi di sicurezza (allarme antintrusione, allarme antincendio etc.);
5. a monitorare l'ingresso e l'uscita dei visitatori esterni (compreso gli eventuali fornitori) e richiedere all'occorrenza di esporre un documento di identità;
6. al servizio di "accoglienza" fornendo le indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno dell'edificio, allo smistamento degli utenti nei vari locali di competenza evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati;
7. alla custodia e gestione delle chiavi di accesso della struttura e delle chiavi di accesso alle diverse sale del centro;
8. alla gestione e allo smistamento delle telefonate secondo le richieste dell'utenza;



9. alla verifica del rispetto delle “*Norme di comportamento*” del centro Verdi e la relativa applicazione con richiamo verbale degli utenti in caso di comportamenti difformi dalle regole;
 10. a rendere edotti i visitatori esterni (compresi i fornitori) di eventuali comportamenti da assumere in relazione all’accesso ai locali sulla base di apposite comunicazioni fornite dalla Stazione Appaltante **tra cui l’attuale situazione emergenziale da COVID-19;**
 11. al supporto a terzi (privati cittadini, aziende, associazioni etc.) durante i sopralluoghi per ciò che riguarda l’utilizzo delle attrezzature tecniche, la visione dei locali etc.;
 12. al controllo e alla vigilanza sul comportamento dei frequentatori anche attraverso il sistema di videosorveglianza;
 13. a vietare la sosta in reception e nell’ingresso dello stabile di persone non autorizzate;
 14. al controllo dell’area esterna in particolare nel caso di schiamazzi e/o usi impropri, delle scalinate o nelle aree nelle immediate vicinanze e il relativo allontanamento delle persone che recano disturbo;
 15. alla segnalazione agli uffici comunali di eventuali anomalie riguardanti il funzionamento dei sistemi di riscaldamento/condizionamento, ascensore, impianto elettrico e idraulico, impianti d’allarme, impianti telefonici/informatici, servizio di pulizia e comunque qualsiasi disservizio riguardante la struttura sia nella parte interna che esterna;
 16. all’ispezione, a fine giornata lavorativa, del centro allo scopo di verificare che non permangano all’interno persone non autorizzate, che non sussistano situazioni di pericolo o anomalie di alcun genere, che le luci, le finestre, le porte, i rubinetti dell’acqua siano chiusi, che gli arredi (tavoli/sedie) siano in ordine; di segnalare le eventuali rotture/anomalie agli uffici comunali competenti e nell’ipotesi in cui venga accertata l’esistenza di situazioni di pericolo chiedere l’intervento della pubblica sicurezza o dei mezzi di soccorso;
 17. allo svolgimento di compiti in materia di sicurezza: l’attivazione di segnali di pericolo, la collaborazione nell’attuare le procedure di evacuazione, antipanico e antincendio, la richiesta di intervento di ambulanze, forze dell’ordine e vigili del fuoco nei casi di emergenza, come da procedure che saranno comunicate dagli uffici competenti;
 18. all’eventuale ritiro della posta e/o altro materiale per conto dell’AC;
 19. all’assistenza tecnica per utilizzo delle attrezzature audio/luci e videoproiettore dell’Auditorium per un massimo di 40 ore su base annua secondo le modalità indicate al successivo articolo 7;
 20. al disbrigo di ogni altra incombenza, attinente al servizio, che dovesse essere impartita dall’Amministrazione Comunale;
- L’Aggiudicatario è inoltre responsabile del corretto utilizzo e tenuta delle eventuali strumentazioni presenti nella sede oggetto del servizio per le connesse attività di controllo (quali a titolo esemplificativo, pc per il controllo degli spazi, apparati di videosorveglianza, impianti antintrusione etc).
- È vietato l’uso di telefoni, fotocopiatrici, computer e attrezzature in genere, eventualmente presenti presso i locali del centro, per fini personali.

ART.5 - ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - CHIUSURE PER FESTIVITA’

L’aggiudicatario dovrà assicurare tutte le prestazioni sopra indicate mediante presenza di turnazioni di personale per sette giorni la settimana (dal lunedì alla domenica) come da tabella di seguito indicata:

GIORNI	ORARI	SERVIZIO
dal lunedì al venerdì	19.00 - 23.00	chiusura
sabato	9.00 - 19.00	apertura e chiusura
domenica	10.00 -19.00	apertura e chiusura

Il centro chiude alle 23.00 dal lunedì al venerdì e alle 19.00 al sabato e alla domenica. Nei 10 minuti prima della chiusura (22.50 – 18,50) il personale dovrà verificare lo stato dei locali, la chiusura di porte, finestre, luci etc.

Il centro rimarrà chiuso nei seguenti giorni:



domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo;

25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, 1° e 6 gennaio;

16 gg continuativi durante il mese di agosto (nel 2021 da sabato 7 a domenica 22 compresi);

dal 24 al 31 dicembre;

Eventuali periodi di chiusura aggiuntivi o diversi da quelli sopra indicati saranno comunicati dall'Amministrazione con almeno 10 giorni di anticipo.

Per le annualità successive le chiusure saranno equivalenti.

ART.6 - VARAZIONI DEL SERVIZIO e SOSPENSIONI

Nessuna variazione o modifica delle prestazioni e dei giorni/orari previsti al precedente art. 5 può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non è disposta dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate daranno titolo al pagamento delle ore svolte solo nel caso in cui il Comune giudichi le stesse necessarie in relazione ad eventi straordinari.

Nel caso di sopravvenute necessità, la Stazione Appaltante, nel corso della vigenza contrattuale, può variare i giorni e gli orari di svolgimento del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni richieste in variante ovvero in aumento o diminuzione sino alla concorrenza massima del 20% dell'importo del contratto. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, è tenuto ad eseguire tali prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite in contratto e senza diritto a far valere la risoluzione del contratto medesimo

La Stazione appaltante può ordinare la sospensione temporanea del servizio di cui all'art. 6 Parte II Clausole Generali - del presente capitolato.

ART. 7 - PRESTAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO

Il servizio di portierato/reception potrà, eccezionalmente, essere richiesto per altre giornate e per altri orari, al di fuori di quelli indicati al precedente art.5, per manifestazioni o altre esigenze dell'Amministrazione.

L'Amministrazione provvederà a comunicare all'Aggiudicatario la data e l'orario del servizio aggiuntivo con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla richiesta.

Potranno essere richiesti servizi straordinari per un massimo di 40 ore su base annua

Per quanto riguarda invece il servizio di assistenza tecnica audio/luci e videoproiettore potrà essere richiesto in occasione di manifestazioni, incontri e/o convegni organizzati dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinati o comunque realizzati presso l'Auditorium del Centro Verdi. Il personale dovrà occuparsi dell'accensione e spegnimento delle apparecchiature e se necessario del relativo supporto durante l'evento. Sarà cura dell'ufficio competente fornire periodicamente il calendario dei servizi audio/luci/video richiesti per manifestazione/eventi etc.

Potranno essere richiesti servizi di assistenza tecnica per un massimo di 40 ore su base annua

In questo caso tali prestazioni saranno fatturate secondo l'importo indicato nell'offerta.

ART.8 - CLAUSOLA SOCIALE Art. 50 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

L'Aggiudicatario si impegna ad assumere prioritariamente i lavoratori attualmente impiegati, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio.

Rimane fermo che ciascuna società è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto e puntuale espletamento del servizio, nonché del buon esito dello stesso e dell'operato dei propri dipendenti. A tal fine è tenuto:

1. a nominare un proprio Responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, referente per tutti i rapporti fra l'Ente e l'Aggiudicatario che dovrà assicurare la pronta reperibilità per ogni e qualsiasi comunicazione inerente il programma dei servizi, al fine di assicurare la migliore organizzazione. Il



Responsabile dovrà garantire la reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico, fax, mail e pec per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

2. ad adottare durante l'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per sua colpa o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
3. ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative al personale, materiali, attrezzature e mezzi necessari;
4. ad osservare gli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 11;
5. **a fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale relativi all'emergenza COVID-19, fino a diverse nuove indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante;**

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Aggiudicatario dovrà dare attuazione alle suddette prestazioni occupandosi di:

- visionare l'operato del personale ed il corretto svolgimento delle attività attraverso incontri periodici;
- provvedere alla sostituzione momentanea degli stessi in caso di malattia, infortuni, ferie etc.;
- provvedere all'allontanamento del personale in caso di gravi inadempienze e alla loro sostituzione;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge
- provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi
- è tenuta al puntuale adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.. **e delle disposizioni di cui alle normative nazionali, regionali, comunali in merito all'emergenza di sanità pubblica da COVID-19;**

Il personale addetto al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, che risponderà direttamente del comportamento dei suoi dipendenti e dei danni derivanti al Comune e a terzi imputabili ai dipendenti stessi. L'Amministrazione si riserva di chiedere motivatamente, in qualsiasi momento, la sostituzione di un qualunque dipendente dell'Impresa, addetto al servizio in caso di inadempienze.

Nell'esercizio delle mansioni il personale in reception, al di là del rispetto delle ordinarie regole di comportamento civile e di correttezza nel lavoro, sarà obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, ed agire con diligenza professionale, al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio.

Dovrà altresì:

1. effettuare le proprie mansioni entro gli orari fissati;
2. rispettare gli ordini di servizio seguendo le prestazioni affidate;
3. avere attitudine al front office.

ART. 11 – RISPETTO DELLA SEGRETEZZA E DELLA RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dal Comune e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del servizio, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

Si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni, immagini e conoscenze del Comune di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in



parte dall'Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale ex art. 2105 c.c.

L'Aggiudicatario sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 12 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Al momento della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà comunicare, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..

ART. 13 – D.U.V.R.I.

La Stazione Appaltante ha predisposto, ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I – (allegato al presente capitolato) che indica le misure che dovranno essere eventualmente adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i possibili rischi da interferenza. I costi relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza sono stati quantificati in Euro 1.200,00 annui

Sono state analizzate tutte le attività oggetto di appalto e confrontate con le attività della Stazione Appaltante, per individuare possibili attività, potenzialmente a rischio di interferenze.

Con il D.U.V.R.I. vengono fornite informazioni relative ai rischi derivanti da possibili interferenze, nonché le misure di sicurezza e di prevenzione in relazione a queste interferenze. Assume particolare importanza il concetto di interferenza, intesa come sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario presenti proposte integrative al D.U.V.R.I. entro 30 giorni dall'aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte della Stazione Appaltante. Pertanto, il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato su proposta dell'Aggiudicatario senza che questo comporti l'aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

In considerazione della durata del contratto non si darà luogo ad alcuna revisione dei corrispettivi.

L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata sulla base dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

ART. 4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le



modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);
2. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva



consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 6 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 106 (modifiche del contratto) del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, dello stesso è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) punto 2).

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del codice dei contratti pubblici le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante inoltre può ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione per:

1. causa di forza maggiore;
2. ragioni di pubblico interesse
3. necessità;
4. **imprevedibilità dell'evolversi della situazione di emergenza di sanità pubblica da COVID-19 che potrebbe non garantire la continuità dei servizi civici/ricreativi;**

In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Aggiudicatario alcun compenso o indennizzo salvo quanto previsto all'art. 107 del codice dei contratti pubblici.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato non possono essere subappaltate

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



All'atto di stipula del contratto l'aggiudicatario ha l'obbligo di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previste, delle eventuali proroghe. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione dello stesso.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate”*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Territorio - Sviluppo Economico – Sezione Gestione del Patrimonio entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.



L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 10 – PERSONALE

10.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario.

10.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

10.3 – Adempimenti dell'Aggiudicatario

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio Responsabile di Commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, il concessionario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora il concessionario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

Il concessionario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

10.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).



In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'Art. 50 (clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del codice dei contratti, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

In considerazione di ciò, l'aggiudicatario dovrà ricorrere al personale attualmente impiegato qualora dovesse procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà **fattura mensile** in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio** che è **una informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA



Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stazione appaltante (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

11.1 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

11.2 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della Concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni estendendo gli accertamenti anche ai libri contabili, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 13 - PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 ("*Esecuzione in danno*") e 16 ("*Risoluzione del contratto*"), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- a) apertura del Centro effettuata con un ritardo di oltre 10 minuti Euro 20,00



- b) apertura del Centro effettuata con un ritardo di oltre 30 minuti Euro 60,00
- c) in caso di mancato rispetto di una delle obbligazioni contrattuali: da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 in relazione alla gravità;
- d) in caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di Euro 1.500,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP con il direttore dell'esecuzione del contratto non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso dal RUP per accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'aggiudicatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di



prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- i) se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione;
- j) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013;
- k) nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- l) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 17 – RECESSO

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune



di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 20 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma *pubblica - amministrativa* a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del concessionario.

ART. 21 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.



Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.



La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*”;
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*”;
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*”;
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]*”;
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) “*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]*”;
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) “*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]*”.

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via I° Maggio snc, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI



Città di Segrate

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: (dpo@comune.segrate.mi.it) o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via I° maggio snc 20090 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Cristina Marchesi - Funzionario Responsabile Sezione Gestione del Patrimonio

Il Responsabile unico del procedimento è l'Ing Annapaola De Lotto - Direttore della Direzione Territorio - Sviluppo Economico

Documento sottoscritto con firma digitale